

OGGETTO: "manovra tariffaria" ANNO 2016. Approvazione tariffe IMU, TASI e Addizionale Comunale IRPEF anno 2016.

Premesso che comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Con decreto D.M. 28 ottobre 2015 del seguente tenore: "Ulteriore differimento dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana" il Ministro ha differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione siciliana.

Con ulteriore decreto del Ministero dell'Interno 1 marzo 2016 (G.U. 7 marzo 2016 n. 55) il termine per l'approvazione del bilancio 2016 è stato differito per gli enti locali al 30 aprile 2016.

Differimento termine tributi locali.

Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 marzo 2016), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

Autorizzazione esercizio provvisorio. È autorizzato per le città metropolitane, i comuni, le province ed i liberi consorzi della Regione Siciliana, l'esercizio provvisorio del bilancio 2016. Nel [Comunicato 28 ottobre 2015](#) il Ministero dell'interno fa presente che il decreto autorizza per gli enti locali "anche l'esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, avvalendosi della nuova facoltà prevista dalle più recenti disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci ([D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#) e [D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#)), per consentire un margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione provvisoria degli stessi bilanci".

Vista la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di **comma di chiusura** per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle **deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015**. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

Visto quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

TASI.

- a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015: viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata - A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) - comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- b) comma 14 lettera c): **riduzione** TASI per i **beni merce**: comma 14 lettera c): "c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;
- c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari "imbullonati"**: "21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.";
- d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la **stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)**: comma "28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."
- e) commi 53 e 54: **riduzione del 2,5% di IMU** e TASI per gli **immobili a canone concordato**: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6

e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

IMU.

- a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; **riduzione del 50%** per l'**imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori)**, a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»”.
- b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà olettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “
- c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:”25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'abrogato.”
- d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei **macchinari “imbullonati.** (vedi testo sopra riportato).
- e) commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU** e TASI per gli **immobili a canone concordato** (vedi testo sopra riportato).

Tanto premesso e considerato.

Viste:

- la Delibera di consiglio comunale n. 15 del 4 maggio 2015 “**OGGETTO: approvazione piano finanziario e tariffe taxa servizi – TASI.**”,che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che, al punto 1 del dispositivo così recita:
“ 1. di stabilire che :
- a) i costi dei servizi indivisibili alla copertura è diretta la TASI siano come da prospetto allegato;
- b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione all'interno dei vari servizi e interventi di spesa, che l'Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI stimato in Euro 40.000,00;
2. di fissare, (...) le aliquote TASI come da prospetto allegato;

Tipologia di immobili	Aliquote	Detrazioni
<u>Abitazioni principali e relative pertinenze</u>	1,5 per mille	
<u>Tutte le altre tipologie di abitazione e relative pertinenze</u>	1,5 per mille	
<u>Aree edificabili</u>	1,5 per mille	
<u>Aliquota per tutti i restanti Immobili</u>	1,5 per mille	

- Di stabilire altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono fissate con il regolamento comunale, fatte salve diverse disposizioni normative che dovessero intervenire; (...)
- la Delibera di consiglio comunale n.14 del 4 maggio 2015: “**OGGETTO: aliquote IMU anno 2015.**”, che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che al punto 1 del dispositivo così recita:” 1. Di determinare (...) le seguenti aliquote IMU:

Tipologia Imponibile	Aliquota
----------------------	----------

Abitazioni principali e relative pertinenze	0,4 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993	Fattispecie esente da imposta
Altri Fabbricati	0,76%

- la Delibera C.C. n. 9 del 4 maggio 2015 recante ad oggetto: **“OGGETTO: Determinazione aliquota opzionale dell'addizionale comunale IRPEF - Determinazione aliquota anno 2015.”**, che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che al punto n. 1 del dispositivo recita: *“1. -di determinare (...) l'aliquota dell'addizionale comunale nella misura, già stabilita per l'anno 2015, dello 0,6% (zerovirgolaseipercento);”*.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n.267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

CON VOTI favorevoli n.6, contrari n.0 e astenuti n.0, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 6 Consiglieri, presenti e votanti:

DELIBERA

- Di prendere atto delle disposizioni normative in premessa descritte che di seguito s'intendono richiamate ed in particolare:
 - della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al **comma 26** la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di **comma di chiusura** per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): *“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;*
 - dell'art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015: viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) *“(…) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;*
- Di **approvare e confermare** pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del dispositivo del presente deliberato, a titolo di **manovra tariffaria relativa all'anno 2016**, le **medesime aliquote, addizionali e tariffe** relative ad **IMU, TASI ed addizionale comunale IRPEF** relative al 2016 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 quali esposti in dettaglio nelle delibere di consiglio comunale numeri 15,14,9 del 4 maggio 2015 in premessa citate, e che qui si intendono richiamate, ovvero:
 - la Delibera di consiglio comunale n. 15 del 4 maggio 2015 **“OGGETTO: approvazione piano finanziario e tariffe tassa servizi – TASI.”**, che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che, al punto 1 del dispositivo così recita: *“1) 1. di stabilire che :*

a) i costi dei servizi indivisibili alla copertura è diretta la TASI siano come da prospetto allegato;

b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione all'interno dei vari servizi e interventi di spesa, che l'Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI stimato in Euro 40.000,00;

2. di fissare, (..) le aliquote TASI come da prospetto allegato;

Tipologia di immobili	Aliquote	Detrazioni
<u>Abitazioni principali e relative pertinenze</u>	1,5 per mille	
<u>Tutte le altre tipologie di abitazione e relative pertinenze</u>	1,5 per mille	
<u>Aree edificabili</u>	1,5 per mille	
<u>Aliquota per tutti i restanti Immobili</u>	1,5 per mille	

- Di stabilire altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono fissate con il regolamento comunale, fatte salve

diverse disposizioni normative che dovessero intervenire; (...)"

- b) la Delibera di consiglio comunale n.14 del 4 maggio 2015 : **OGGETTO: aliquote IMU anno 2015.**", che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che al punto 1 del dispositivo così recita: "1. Di determinare (...)le seguenti aliquote IMU:

Tipologia Imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze	0,4 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993	Fattispecie esente da imposta
Altri Fabbricati	0,76%

- d) la Delibera C.C. n. 9 del 4 maggio 2015 recante ad oggetto: "**OGGETTO: Determinazione aliquota opzionale dell'addizionale comunale IRPEF - Determinazione aliquota anno 2015.**", che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale, che al punto n. 1 del dispositivo recita: "1. -di determinare (...) l'aliquota dell'addizionale comunale nella misura, già stabilita per l'anno 2015, dello 0,6% (zerovirgolaseipercento);".

Dopodichè la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione nelle forme di legge da parte dei presenti aventi diritto, a' sensi dell'art. 34 comma 4 del tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000.